

La presente deliberazione n. 07 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web dell'ATER di Matera ( [www.atermatera.it](http://www.atermatera.it)) dal 6 FEB. 2017 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI  
GENERALI

( \_\_\_\_\_ )

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica

MATERA

L'anno duemila-diciassette il giorno  Trentino  del mese di  Gennaio , l'Amministratore Unico dell'Azienda, dott. Vito Lupo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 19 dell'1 luglio 2014, assistito dal Direttore, avv. Vincenzo Pignatelli, con funzione e competenza anche segretariale, ha adottato la seguente:


DELIBERAZIONE N. 07/2017 DEL 31 GEN. 2017


**OGGETTO:** Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, del dipendente Sig. Quintano Cristiano Natalino, con decorrenza 1-8-2017

Formulazione dei pareri:

Direttore – avv. Vincenzo Pignatelli:

parere di regolarità tecnica e di legittimità favorevole



Il Responsabile della posizione organizzativa "Personale"  
dott. Massimo Cristallo 

## L'AMMINISTRATORE UNICO

**Vista** la pratica predisposta dal Responsabile della Posizione Organizzativa Personale;

**Visto** l'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni in materia di trattamenti pensionistici;

**Esaminati**, in particolare, i commi 6 e 7 del predetto art. 24, che definiscono i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire dal 1-1-2012, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1-1-2013, già disciplinati dall'art. 12 del decreto legge del 31-5-2010, n. 78, e dai decreti del Ministero delle Economie e Finanze del 6-12-2011 e del 16-12-2014;

**Considerato**, pertanto, che il requisito dell'età anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria, per l'anno 2017, risulta essere di 66 anni e 7 mesi, congiuntamente ad un'anzianità contributiva non inferiore ad anni 20;

**Visto** l'art. 6 del CCNL integrativo del 6-7-1995, sottoscritto il 13-5-1996, il quale ha disposto che nel titolo III del CCNL stipulato il 6-7-1995, dopo il capo VI, è aggiunto il capo VII - Estinzione del rapporto di lavoro, ed in particolare i seguenti articoli:

- l'art. 27 ter, lettera a), ai sensi del quale la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha luogo al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio previsti dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione;
- l'art. 27 quater, il quale dispone che la risoluzione del rapporto di lavoro di cui alla predetta lettera a) avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista. L'amministrazione comunica comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto;

**Visto** il punto 3 del messaggio INPS n. 1405 del 25-1-2012, il quale ribadisce che per i soggetti che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi alla pensione di vecchiaia dal 1-1-2012, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dell'ultimo requisito anagrafico o contributivo;

**Visto** il fascicolo personale del dipendente Sig. Quintano Cristiano Natalino, da cui risulta che il predetto dipendente è nato a Matera il 22-12-1950 e che, pertanto, alla data del 22-7-2017 avrà raggiunto un'età anagrafica pari ad anni 66 e mesi 7;

**Considerato**, altresì, che dal fascicolo personale del dipendente sopra citato si evince che lo stesso presta servizio alle dipendenze di questa Amministrazione dal 1° ottobre 1981, per cui alla data del 31-7-2017 avrà maturato presso questa Azienda **anni 35 e mesi 10** di servizio utile a pensione presso l'Inps - gestione ex Inpdap;

**Visto** il decreto del Ministero del Tesoro n. 043325 del 18-7-1992, con il quale al dipendente in parola è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 5 della legge 7-2-1979, n. 29, la ricongiunzione di **anni 3, mesi 04 e giorni 29** di servizio utile sia ai fini del diritto che della misura del trattamento di quiescenza;

**Vista**, inoltre, la nota pec INPS.47000.27/01/2017.0008196, da cui risulta che il servizio militare di leva o equiparato reso dal Sig. Quintano Cristiano Natalino nel periodo dal 6/10/1970 al 22/12/1971, pari ad **anni 1, mesi 2 e giorni 17**, è utile ai fini del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'art. 20 L. 958/86 e art. 1 L. 274/91;

**Tenuto conto** che alla data del 31-7-2017 il dipendente Sig. Quintano Cristiano Natalino avrà maturato, complessivamente, un'anzianità utile al trattamento di quiescenza pari a **anni 40, mesi 5 e giorni 16**;

**Ritenuto**, pertanto, di dover collocare a riposo il suddetto dipendente Sig. Quintano Cristiano a far data dal 1° agosto 2017, primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia;

**Vista** la legge 8-8-1995, n.335;


**Vista** la circolare Inps n. 37 del 14-3-2012;

**Visto** il decreto legge del 24-6-2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11-8-2014, n.114;

**Visto** il parere favorevole del Direttore in ordine alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente atto;

### DELIBERA

- 1) Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di collocare a riposo per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1-8-2017, il dipendente Sig. Quintano Cristiano Natalino, nato a Matera il 22-12-1950 ed inquadrato nella categoria B - posizione economica B6 del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali, avendo maturato lo stesso, il diritto alla pensione di vecchiaia;
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
- 4) Di trasmettere copia del presente provvedimento all'interessato, Sig. Quintano Cristiano Natalino;
- 5) Di demandare agli uffici gli adempimenti conseguenti.

IL DIRETTORE  
(avv. Vincenzo Dignatelli)  


L'AMMINISTRATORE UNICO  
(dott. Vito Lupo)  
